



# Previdenza per lavoratori impiegati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito

(1° gennaio 2009)

L'ordinanza 2 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) recita, all'articolo 2, che i lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito ai sensi della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.

Pertanto le imprese che impiegano personale di questa tipologia devono assicurarne la previdenza professionale conformemente alle norme legali.

Il presente documento illustra le disposizioni rilevanti nell'ambito dell'obbligo assicurativo per queste persone.

## 1. Base

La base legale è costituita dall'articolo 2 LPP.

Stando al citato disposto di legge sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore alla soglia d'entrata, che attualmente ammonta a CHF 20'520.

Sempre all'articolo 2 LPP si determina che se un lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore ad un anno è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

L'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPP2 stabilisce che i salariati assunti con un contratto di lavoro a termine non superiore ai tre mesi non sottostanno all'assicurazione obbligatoria. Soltanto al momento in cui il rapporto di lavoro viene prolungato oltre i tre mesi, i salariati sono soggetti all'assicurazione obbligatoria.

## 2. Assoggettamento alla previdenza professionale

Giusta la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento LC) nel contratto di lavoro vengono fissati l'inizio e la durata dell'impiego.

Si stipula un contratto di lavoro per ogni singolo impiego. Va fatta la distinzione fra i seguenti tre casi:

1. se l'impiego è di durata indeterminata, il salariato dev'essere assoggettato alla previdenza professionale dal primo giorno di lavoro;
2. se l'impiego è a termine e se la durata dello stesso è di tre mesi o inferiore ai tre mesi, il salariato non è soggetto alla previdenza professionale. Tuttavia, se l'impiego viene prolungato oltre i tre mesi, il lavoratore sottostà alla previdenza professionale dal giorno, in cui viene convenuto il prolungamento;
3. se l'impiego è a termine e la durata dello stesso supera i tre mesi, il salariato dev'essere assoggettato alla previdenza professionale dal primo giorno di lavoro.



Se due impieghi si succedono ininterrottamente l'uno dopo l'altro, vengono considerati il primo come impiego e il secondo come prolungamento del primo. Va osservato che due impieghi si succedono ininterrottamente se fra i due impieghi il salariato non ha la possibilità di svolgere un altro lavoro regolato.

### 3. Calcolo dei contributi

Alle persone collocate la ditta affiliata deve dedurre dal salario i contributi per la previdenza professionale a partire dal momento in cui sottostanno alla previdenza professionale. Essa calcola per ogni impiego il salario AVS probabile e di conseguenza il salario assicurato. I contributi devono essere determinati in percento del salario assicurato. Le percentuali vanno estrapolate dalla normativa sui contributi vigente in quel momento.

#### 3.1. Calcolo del salario AVS probabile

Per il calcolo del salario assicurato la Fondazione istituto collettore LPP si basa sullo stipendio AVS notificato. Questo corrisponde al salario annuo AVS probabile e viene calcolato come segue:

- ⇒ Se nel quadro di un impiego si conviene un salario orario, il salario annuo AVS probabile corrisponde al salario orario moltiplicato per 2'000.
- ⇒ Se nel quadro di un impiego si conviene un salario mensile, il salario annuo AVS probabile corrisponde al salario mensile moltiplicato per 13.

Normative di calcolo derogatorie devono essere rese note alla Fondazione istituto collettore LPP per iscritto.

Nel caso di un'affiliazione d'ufficio retroattiva, per il calcolo dei contributi la Fondazione istituto collettore LPP si riserva il diritto di effettuare il conteggio in base agli elenchi salariali dell'AVS.

#### 3.2. Calcolo del salario coordinato

Devono essere assicurate tutte le persone che guadagnano, calcolato su un anno, CHF 20'520 e più (soglia d'entrata). Va assicurata quella parte del salario annuo AVS probabile fra CHF 23'940 e CHF 82'080 (tre volte l'importo della massima rendita di vecchiaia AVS semplice). Questa parte viene detta salario coordinato. Se il salario coordinato è inferiore a CHF 3'420 l'anno, dev'essere arrotondato per eccesso a questo importo. Per i dettagli relativi al calcolo si rinvia all'opuscolo „Informazioni sulla previdenza professionale“.

#### 3.3 Esempio

##### 3.3.1 Impieghi a tempo indeterminato

Nel 2009 un uomo, nato nel 1979, viene collocato nel quadro di tre impieghi. Tutti e tre i contratti di lavoro sono di durata indeterminata e pertanto l'uomo sottostà alla previdenza professionale dal primo giorno d'occupazione. L'aliquota di contributo per un uomo di 30 anni ammonta al 12.5%; la metà dev'essere però versata dal datore di lavoro.

| Impiego                     | No. 1      | No. 2      | No. 3      |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Inizio                      | 01.01.2009 | 10.05.2009 | 10.09.2009 |
| Fine                        | 10.04.2009 | 16.08.2009 | 31.12.2009 |
| Assoggettamento da          | 01.01.2009 | 10.05.2009 | 10.09.2009 |
| Giorni dall'assoggettamento | 100        | 97         | 111        |
| Totale giorni               | 360        | 360        | 360        |



|                                 |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fattore                         | 3.60          | 3.71          | 3.24          |
| Numero ore dall'assoggettamento | 600           | 575           | 650           |
| Salario orario                  | CHF 20.00     | CHF 22.00     | CHF 24.00     |
| Salario AVS                     | CHF 12'000.00 | CHF 12'650.00 | CHF 15'600.00 |
| Salario annuo AVS               | CHF 43'200.00 | CHF 46'949.00 | CHF 50'595.00 |
| Deduzione di coordinamento      | CHF 23'940.00 | CHF 23'940.00 | CHF 23'940.00 |
| Salario intermedio              | CHF 19'260.00 | CHF 23'009.00 | CHF 26'655.00 |
| Salario minimo                  | CHF 3'420.00  | CHF 3'420.00  | CHF 3'420.00  |
| Salario annuo assicurato        | CHF 19'260.00 | CHF 23'009.00 | CHF 26'655.00 |
| Salario orario assicurato       | CHF 8.92      | CHF 10.78     | CHF 12.64     |
| Contributo del lavoratore       |               |               |               |
| ▪ Per ora                       | CHF 0.56      | CHF 0.67      | CHF 0.79      |
| ▪ Impiego complessivo           | CHF 335.50    | CHF 388.00    | CHF 514.00    |

### 3.3.2 Impieghi a termine

Lo stesso uomo viene collocato per la medesima durata nel quadro di tre impieghi. Tutti e tre i contratti di lavoro sono a termine e pertanto l'uomo sottostà alla previdenza professionale soltanto dal momento in cui subentra il prolungamento di ciascun impiego.

| Impiego                         | No. 1         | No. 2         | No. 3         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Inizio                          | 01.01.2009    | 10.05.2009    | 10.09.2009    |
| Fine                            | 10.04.2009    | 16.08.2009    | 31.12.2009    |
| Assoggettamento da              | 01.04.2009    | 01.08.2009    | 01.12.2009    |
| Giorni dall'assoggettamento     | 10            | 16            | 30            |
| Totale giorni                   | 360           | 360           | 360           |
| Fattore                         | 36.00         | 22.50         | 12.00         |
| Numero ore dall'assoggettamento | 60            | 100           | 170           |
| Salario orario                  | CHF 20.00     | CHF 22.00     | CHF 24.00     |
| Salario AVS                     | CHF 1'200.00  | CHF 2'200.00  | CHF 4'080.00  |
| Salario annuo AVS               | CHF 43'200.00 | CHF 49'500.00 | CHF 48'960.00 |
| Deduzione di coordinamento      | CHF 23'940.00 | CHF 23'940.00 | CHF 23'940.00 |
| Salario intermedio              | CHF 19'260.00 | CHF 25'560.00 | CHF 25'020.00 |
| Salario minimo                  | CHF 3'420.00  | CHF 3'420.00  | CHF 3'420.00  |
| Salario annuo assicurato        | CHF 19'260.00 | CHF 25'560.00 | CHF 25'020.00 |
| Salario orario assicurato       | CHF 8.92      | CHF 11.36     | CHF 12.26     |
| Contributo del lavoratore       |               |               |               |
| ▪ Per ora                       | CHF 0.57      | CHF 0.72      | CHF 0.76      |
| ▪ Impiego complessivo           | CHF 34.00     | CHF 71.50     | CHF 130.00    |

## 4. Procedura amministrativa

### 4.1 Procedura di notifica, conteggio

Il datore di lavoro notifica alla Fondazione istituto collettore LPP per ciascun impiego

- ⇒ l'inizio dell'impiego e
- ⇒ il salario AVS probabile.



Non si procede alla notifica, se l'impiego è a termine e dura meno di tre mesi.

In questo caso il datore di lavoro deve però, a fronte di un prolungamento oltre la durata di tre mesi, notificare, oltre all'inizio dell'impiego e al salario AVS probabile, anche il momento in cui è stato convenuto il prolungamento. Da quel momento, infatti, si deve assoggettare il lavoratore alla previdenza professionale e gli si devono dedurre dal salario i contributi.

Su questa base la Fondazione istituto collettore LPP emette un certificato per la persona assicurata. Inoltre, sempre su questa base, la Fondazione istituto collettore LPP fattura trimestralmente al datore di lavoro.

Il datore di lavoro notifica alla Fondazione istituto collettore LPP la fine dell'impiego. Anche questa notifica può venir meno se l'impiego era a termine ed è durato meno di tre mesi.

Trascorso l'anno rispettivamente all'uscita dal servizio, se questa avviene prima della scadenza dell'anno, il datore di lavoro notifica alla Fondazione istituto collettore LPP i salari effettivi.

La Fondazione istituto collettore LPP corregge i salari e tiene conto di eventuali correzioni nell'ambito del successivo conteggio trimestrale.

## ***4.2 Caso di prestazione***

Il datore di lavoro notifica alla Fondazione, tramite l'apposito modulo, il caso di prestazione. La Fondazione accerta le prestazioni definitive sulla base dei salari da assicurare in concreto.